

Disciplinare di gara

procedura aperta per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

* * *

Centrale unica di committenza (in seguito “stazione appaltante”)
tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco, Moretta, Racconigi e di Saluzzo.

sede: comune di Saluzzo via Macalle', 9 - 12037 Saluzzo,
tel. 0175.211311; fax: 0175.211328 email:
protocollo@comune.saluzzo.cn.it email certificata:
protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE CASA DI RIPOSO VILLA LORETO - PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRENSIVA DEL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. Importo corrispettivo presunto: € 167.492,76 oltre oneri fiscali e previdenziali.

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 85 del 06.06.2018, il Comune di Moretta ha deliberato di affidare i servizi di ingegneria di *progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione* inerenti ai lavori di adeguamento funzionale Casa di riposo “Villa Loreto” sita in via Deodato Pallieri, n. 15 - 12033 Moretta (CN) delegando la Centrale unica di committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco, Moretta, Racconigi e di Saluzzo all’espletamento della gara.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: “Codice”) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.

Luogo di esecuzione Moretta [codice NUTS ITC16]

CIG 7517186221 CUP J46E18000040004.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Geom. Roberto Mina.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e allegati
- 3) Documentazione tecnica :
 - - *Relazione geologica*
 - *Relazione tecnica descrittiva.*
 - *Computo metrico estimativo*
 - *Tav. 1A – Piano Terra Autorizzato*
 - *Tav. 2A – Piano Primo Autorizzato*
 - *Tav. 3A - Piano Secondo Autorizzato*
 - *Tav. 1P – Piano Terra in Progetto*
 - *Tav. 2P – Piano Primo in Progetto*
 - *Tav. 3P - Piano Secondo in Progetto*
- 4) Schema di contratto;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.saluzzo.cn.it> [dalla Home Page selezionare sulla destra Centrale Unica di Committenza e quindi Avvisi e Bandi].

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione da parte dei concorrenti di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC: ***protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it*** della stazione appaltante, [oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati, da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica istituzionale *protocollo@comune.saluzzo.cn.it* della stazione appaltante], **almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana [oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati, in lingua straniera, accompagnata da traduzione giurata nelle forme di legge]. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.saluzzo.cn.it>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni ex artt. 29, comma 1, 74, comma 4, e 76 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC *protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it* della stazione appaltante e all'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati, all'indirizzo di posta elettronica indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In punto di subappalto si richiama l'art.31, comma 8, 2° periodo del Codice che dispone: *“L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.”*

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice l'appalto è costituito da un unico lotto per la peculiarità e le caratteristiche del bene oggetto di intervento puntuale.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale)	Importo
<i>progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione</i>	71300000 -1	P	€ 167.492,76
Importo totale a base di gara			€ 167.492,76

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*” (in seguito: d.m. 17.6.2016). Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi [cfr: *Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2*].

Tabella n. 2 –Categorie e tariffe

Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione (cfr: **Tabella 2** corrispettivo progettazione e coordinamento in fase di progettazione)

L'appalto è finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 bis del Codice.

Le prestazioni oggetto dell'appalto non includono la predisposizione della relazione geologica, in quanto già agli atti della stazione appaltante e citata nella documentazione di gara di cui al punto 2.1. del presente disciplinare.

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

4.1 DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine perentorio complessivo di n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, oppure dalla data di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza disposta su ordine del Responsabile del procedimento nelle more della stipula del contratto per ragioni di somma urgenza ex art. 32, commi 8 e 13 del Codice, secondo le seguenti indicazioni:

- per progettazione preliminare n. 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, oppure dalla data di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza disposta su ordine del Responsabile del procedimento nelle more della stipula del contratto
- per progettazione definitiva n. 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'ordine del Responsabile del procedimento successivamente alla verifica/validazione/approvazione del progetto preliminare
- per progettazione esecutiva n. 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'ordine del Responsabile del procedimento successivamente alla verifica/validazione/approvazione del progetto definitivo

Non sono previste opzioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 - e successivi eventuali aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Poiché è richiesta la redazione degli elaborati e delle relazioni per requisiti acustici, qualora dette prestazioni specialistiche non vengano subappaltate, l'operatore economico deve garantire la presenza di un tecnico competente in acustica, di cui all'[articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#) e qualificato ai sensi del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 in una delle seguenti forme:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Poiché è richiesta la redazione, oltre che della relazione energetica (per la quale è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale), anche della diagnosi energetica (ex legge 10/91, d.lgs. 115/2008 e d.lgs. 102/2014), qualora dette prestazioni specialistiche non vengano subappaltate, l'operatore economico deve garantire, in riferimento alla redazione della diagnosi energetica (ex legge 10/91, d.lgs. 115/2008 e d.lgs. 102/2014), la presenza di soggetti abilitati¹ in una delle seguenti forme:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma,

¹ In base al d.lgs. 102/2014, per soggetti abilitati alla realizzazione delle Diagnosi Energetiche si intendono:

- Energy Service Company –ESCO–certificate UNI CEI 11352
- Esperti in Gestione dell'Energia – EGE – certificati UNI CEI 11339
- Auditor energetici certificati.

alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (*cf.* determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli **scopi strategici inclusi nel programma comune**, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (*cf.* determinazione ANAC citata).

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di

progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
- le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il tecnico competente in acustica

e) I requisiti di qualificazione ai sensi del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 5, il nominativo e i dati relativi al possesso, in capo al tecnico, dei requisiti suddetti.

Per il soggetto competente per la diagnosi energetica

e bis) I requisiti di qualificazione ai sensi della legge 10/91, del d.lgs. 115/2008 e del d.lgs. 102/2014. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 5, il nominativo e i dati relativi al possesso, in capo al soggetto competente, dei requisiti suddetti.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

f) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a € 251.239,14 [$€ 167.492,76 \times 1,5 = € 251.239,14$]. Tale requisito è richiesto al fine di selezionare sul mercato un operatore idoneamente qualificato in relazione alla tipologia del servizio particolare messo a gara.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- Nel rispetto del principio della “libertà delle forme”, la comprova del requisito può essere fornita mediante altra documentazione probatoria considerata idonea dalla stazione appaltante.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati in termini di proporzionalità al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In alternativa al requisito *sub* lett. f):

g) copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 750.000,00.

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia anche semplice.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

h) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura - da intendersi come servizi ultimati - **eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando** e relativi ai lavori di ognuna delle classi e categorie indicate nella successiva tabella e il cui importo minimo complessivo, per ogni classe e categoria, è almeno pari a 1,5 volte il valore stimato dei lavori. Il dettaglio degli importi minimi dei lavori è riportato nella tabella n. 3 di cui *infra*.

i) due servizi “di punta” di ingegneria e architettura - da intendersi come servizi ultimati – **eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando** e relativi a lavori:

- appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate nella successiva tabella;
- analoghi a quelli oggetto dell'affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche.

Ciascuno dei due servizi deve essere relativo a lavori (analoghi) di importo almeno pari a 0,40 volte il valore stimato dei lavori. Il dettaglio degli importi minimi dei lavori è riportato nella tabella n. 3 di cui *infra*.

Tabella n. 3 - Categorie, classi e importi minimi dei lavori

Categoria e ID delle opere	Classe categoria ex l. 143/49	e Valore dell'opera per classe e categoria	Importo minimo richiesto per il requisito di cui alla lett. e) [1,5 volte]	Importo minimo richiesto per i servizi di punta di cui alla lett. f) [0,40 volte]

E.20	<i>I/c</i>	€ 1.035.590,0 9	€ 1.553.385,1 3	€ 414.236,03
S.03	<i>I/g</i>	€ 50.0000,00	€ 75.000,00	€ 20.000,00
IA.01	<i>III/a</i>	€ 214.758,41	€ 322.137,61	€ 85.903,36
IA.02	<i>III/b</i>	€ 61.547,50	€ 92.321,25	€ 24.619,00
IA.04	<i>III/c</i>	€ 138.104,00	€ 207.156,00	€ 55.241,60

Per le categorie E.20, S.03 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria IA classe 01 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative a impianti con grado di complessità pari o superiore a 0,75.

Per la categoria IA classe 02 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative a impianti con grado di complessità pari o superiore a 0,85.

Per la categoria IA classe 04 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative a impianti di detta classe.

j) Personale

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile: numero medio annuo² di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, **non inferiore a n. 8** unità che corrisponde a 2 volte le unità di personale tecnico stimate per lo svolgimento dell'incarico (4 unità).

Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 8 unità che corrisponde a 2 volte le unità di personale tecnico stimate.

Si precisa che il personale tecnico comprende i soggetti di cui alla parte IV, punto 2.2.2.1, *sub* lett. d), e) delle Linee guida n. 1).

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando tutte le ore lavorative in un anno erogate dal personale, sia part-time sia full-time e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- per i soci attivi estratto del libro soci;
- per i direttori tecnici verbale di nomina;

² Da intendersi: [(n. unità personale tecnico anno 1 + n. unità personale tecnico anno 2 + n. unità personale tecnico anno 3)/3]

- per i dipendenti libro unico del lavoro;
- per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente.

Nel rispetto del principio della “libertà delle forme”, la comprova del requisito può essere fornita mediante altra documentazione probatoria considerata idonea dalla stazione appaltante.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

I requisiti del **d.m. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto **7.1 lett. c)**, è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

[incarico coordinatore della sicurezza in fase di progettazione] Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal **punto 7.1 lett. d)** è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

[incarico tecnico competente in acustica] Il requisito di qualificazione ai sensi del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 previsto al **punto 7.1 lett. e)** è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

[incarico soggetto competente per diagnosi energetica] Il requisito di qualificazione ai sensi della legge 10/91, del d.lgs. 115/2008 e del d.lgs. 102/2014, previsto al **punto 7.1 lett. e bis)** è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

[fatturato globale] Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. f)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria rispetto a ciascuna delle mandanti.

[requisito relativo alla copertura assicurativa] Il requisito relativo alla copertura assicurativa annua contro i rischi professionali di cui al **punto 7.2 lett. g)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

[elenco di servizi di ingegneria e architettura] Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3 lett. h)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria rispetto a ciascuna delle mandanti.

[elenco servizi "di punta"] Il requisito dei servizi di punta di cui al precedente **punto 7.3 lett. i)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che nella singola classe/categoria i due servizi di punta richiesti possono essere posseduti da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

[personale] Il requisito del personale di cui al **punto 7.3 lett. j)** deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria rispetto a ciascuna delle mandanti.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al **punto 7.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al **punto 7.1 lett. c)** relativamente ai professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto, deve essere posseduto dal consorzio o dalle società consorziate esecutrici.

Per i consorzi di professionisti, dai consorziati esecutori.

[incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione] Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal **punto 7.1 lett. d)** deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

Per i consorzi di professionisti, da uno dei consorziati esecutori.

[incarico tecnico competente in acustica] Il requisito di qualificazione ai sensi del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 previsto al **punto 7.1 lett. e)** deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

Per i consorzi di professionisti, da uno dei consorziati esecutori.

[incarico soggetto competente per diagnosi energetica] Il requisito di qualificazione ai sensi della legge 10/91, del d.lgs. 115/2008 e del d.lgs. 102/2014, previsto al **punto 7.1 lett. e bis)** deve essere posseduto dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici.

Per i consorzi di professionisti, da uno dei consorziati esecutori.

[i requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3] I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1. (artt.80, 83, comma 1, lett. a) del Codice.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti (parti II, III, IV, VI), nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali elementi siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente **non** è tenuto ad indicare nell'offerta la terna dei subappaltatori.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice.

11. SOPRALLUOGO

Il concorrente, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, dovrà espletare un sopralluogo presso l'immobile Casa di riposo "Villa Loreto", sito in via **Deodato Pallieri, n. 15** - 12033 Moretta (CN), pena l'inammissibilità dell'offerta.

L'obbligatorietà del sopralluogo consegue al fatto che la progettazione riguarda interventi di adeguamento di un immobile esistente, avente una peculiare destinazione d'uso e normalmente non interamente e liberamente accessibile al pubblico.

Dal ricevimento di ogni richiesta di sopralluogo, la stazione appaltante calendarizzerà il sopralluogo **entro i successivi max quattro giorni lavorativi**.

La richiesta di sopralluogo va inviata via PEC (o mediante posta elettronica secondo quanto previsto al paragrafo 2.3 del presente disciplinare) al seguente indirizzo PEC ufficiotecnico.moretta@businesspec.it e dovrà espressamente indicare il seguente oggetto: "*Gara a procedura aperta per l'appalto di adeguamento funzionale Casa di riposo Villa Loreto - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione – richiesta di sopralluogo*" e riportare il numero di telefono/cellulare e il nominativo della persona di riferimento.

Si precisa che il sopralluogo deve essere effettuato dal concorrente e pertanto: nel caso di professionista singolo, a mezzo del professionista; nel caso di studio associato, a mezzo di uno degli associati candidati; nel caso di società o consorzi stabili, a mezzo del legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa; oppure, infine, a mezzo di persona appositamente delegata per iscritto³.

Nel caso di raggruppamento temporaneo ("concorrente gruppo"), già costituito o costituendo, il sopralluogo andrà effettuato da uno qualsiasi dei componenti il "concorrente gruppo".

Nel caso di consorzio ordinario, aggregazioni di rete (ossia rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) ("concorrente gruppo") costituito o costituendo il sopralluogo andrà effettuato da uno qualsiasi dei componenti il "concorrente gruppo".

Ai sensi degli artt. 43, dpr 445/2000 e 18, comma 2, l. 241/1990, la certificazione originale degli adempimenti predetti (Allegato: "Modello sopralluogo"), sottoscritta in calce per ricezione da chi

³ La delega dovrà risultare da semplice atto scritto, sottoscritto dal delegante con allegata copia semplice di un documento di identità del delegante.

effettua il sopralluogo a nome e per conto del concorrente, con le eventuali deleghe allegate, resterà depositata presso la stazione appaltante. Ai concorrenti sarà rilasciata copia.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 20,00 (venti/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta deve essere chiuso e trasmesso con modalità scelte a discrezione e a rischio dei concorrenti.

Il plico chiuso deve pervenire entro il termine perentorio delle **ore del giorno**, **pena esclusione, ed esclusivamente** all'indirizzo della **Centrale unica di committenza c/o Comune di Saluzzo - via Macalle' n. 9 - 12037 Saluzzo CN, pena esclusione.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "chiusura" deve intendersi una chiusura tale da garantire l'integrità del plico e delle buste ivi contenute.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente *[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, numero telefono, indirizzo PEC per le comunicazioni]* e riportare la dicitura:

"Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento sicurezza in fase di progettazione inerenti ai lavori di adeguamento funzionale Casa di riposo "Villa Loreto" sita in via Deodato Pallieri, n. 15 - 12033 Moretta (CN) - Non aprire".

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico sigillato contiene al suo interno tre buste chiuse, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"a - Documentazione amministrativa"

"b - Offerta tecnica"

"c - Offerta economica"

Si precisa che per "chiusura" deve intendersi una chiusura tale da garantire l'integrità delle buste.

Si provvederà all'esclusione dell'offerta in caso di irregolarità relative alla chiusura del Plico e/o delle buste "a", "b", "c", tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo

possibile per il concorrente richiedere alla stazione appaltante esclusivamente, previo ritiro, la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. In tale ultimo caso occorre allegare copia anche semplice della procura.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "a", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di

quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. In tema di soccorso istruttorio, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta “A” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico⁴ su supporto informatico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

⁴ *30 marzo 2018 comunicato MIT-* Dal prossimo 18 aprile il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 85, comma 1). Per le procedure di gara bandite dal 18 aprile, le stazioni appaltanti predisporranno ed accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014. I documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, l'indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall'operatore economico alla stazione appaltante.

Fino al 18 ottobre 2018 - data di entrata in vigore dell'obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici - le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, richiederanno nei documenti di gara all'operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su supporto informatico all'interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.

Si precisa pertanto che fino all'attivazione da parte della stazione appaltante del servizio di gestione del DGUE in formato elettronico di cui alla nota a piè di pagina n. 2, il DGUE, compilato su supporto cartaceo secondo le modalità *infra* indicate, va prodotto dall'offerente anche su supporto informatico mediante inserimento all'interno della busta "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" di una chiavetta USB con riprodotto il DGUE, sottoscritto con firma digitale in conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo da € 16,00, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati indicati;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica
(cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;

Dal 18 ottobre, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in conformità alle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell'art. 58 comma 10 del Codice dei contratti pubblici. Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre, eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto. I requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti secondo quanto prescritto dal Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato alla circolare n.3 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico editabile, al seguente indirizzo: <http://www.comune.saluzzo.cn.it>, secondo quanto di seguito indicato. Si richiama, al riguardo, quanto indicato in precedenza al punto 15 del presente Disciplinare.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati designati allo svolgimento del servizio;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.

80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. (ad integrazione del DGUE) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati designati allo svolgimento del servizio;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati designati allo svolgimento del servizio;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi stabili

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto **7.1 lett. c)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
 4. **[per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione]** dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **7.1 d)** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;

5. **[per il tecnico competente in acustica]** dichiara, con riferimento al tecnico di cui al punto 7.1 lett. e): nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti di qualificazione richiesti, forma di partecipazione;
- [per il soggetto competente per la diagnosi energetica]** dichiara con riferimento al soggetto competente di cui al punto 7.1 lett. e bis): nominativo, codice fiscale, dati relativi ai requisiti di qualificazione richiesti, forma di partecipazione;
6. indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice;
7. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice (si veda art. 16, *sub* N.B. accesso agli atti della procedura);
12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (privacy) e del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati designati;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da n. **1** a n. **13**;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da n. **1** a n. **13**;
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 9** (operatori non residenti); **n. 12** (privacy) e, ove pertinente, **n. 13** (concordato preventivo).

La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a **n. 1** (integrazioni al DGUE); **n. 2** (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3 e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); **n. 9** (operatori non residenti); **n. 12** (privacy) e, ove pertinente, **n. 13** (concordato preventivo);

Le dichiarazioni di cui ai punti da **n. 1** a **n. 13**, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 14.** copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- 15.** (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura.

16. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

17. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

[Nel caso studi associati]

18. copia dello statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, dell'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia conforme all'originale del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione nel raggruppamento, ai sensi del comma 2.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia conforme all'originale, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

- d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

- I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**
- copia conforme all'originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**
- copia conforme all'originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):**
- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia conforme all'originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato, in copia conforme all'originale, il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
 - b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia conforme all'originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “b – Offerta tecnica” contiene i documenti di seguito indicati.

a) con riferimento al criterio «**professionalità e adeguatezza dell'offerta**» indicato al punto 18.1 lett. A:

- **a.1) relazione descrittiva** inerente max n.3 (tre) servizi svolti negli ultimi dieci anni, a far data dalla pubblicazione sul bando sulla G.U.R.I., relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V delle linee guida Anac n. 1 (delibera n. 138 del 21.2.2018) e dal DM 17 giugno 2016 articolata con specifico riguardo:
 - a.1.1)** alla rispondenza dei max n.3 (tre) servizi svolti agli obiettivi della committenza dal punto di vista tecnologico
 - a.1.2)** alla rispondenza dei max n.3 (tre) servizi svolti agli obiettivi della committenza dal punto di vista funzionale
 - a.1.3)** alla rispondenza dei max n.3 (tre) servizi svolti allo scopo di ottimizzare il costo globale di manutenzione e gestione lungo il ciclo di vita dell'opera

La relazione descrittiva inerente i max n.3 (tre) servizi deve essere complessivamente composta da un massimo di nove schede di formato A3, ciascuna di una sola facciata⁵, articolata con specifico riguardo ai punti **a.1.1)**, **a.1.2)** e **a.1.3)**.

Alla relazione possono essere allegati elaborati grafici, diagrammi, tabelle, ecc. per un massimo di nove in formato A3.

Non sono computati nel numero delle schede eventuali copertine e sommari, nonché gli allegati.

⁵ Se i servizi sono stati resi in “raggruppamenti temporanei” o “soggetti plurisoggettivi”, dovrà essere indicata la quota parte eseguita dall'offerente [cfr. punto 2.2.3.3. delle linee guida Anac n. 1 (delibera n. 138 del 21.2.2018)].

Qualora non venga rispettato il limite massimo di nove schede di formato A3 (ciascuna di una sola facciata), e il numero massimo di allegati, non saranno prese in considerazione le schede e gli allegati eccedenti.

b) con riferimento al criterio «**caratteristiche metodologiche dell'offerta**» indicato al punto 18.1 lett. B:

- **b.1) qualità della esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale:**

b.1.1) relazione descrittiva delle tematiche principali, della relativa metodologia di approccio e delle modalità di esecuzione dell'incarico, anche con riferimento al cronoprogramma seguito, nonché delle misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita (- precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio; -efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi, misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita)

b.1.2) relazione descrittiva delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere

b.1.3) relazione descrittiva delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza di servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.)

Ciascuna relazione descrittiva deve essere composta da massimo di cinque schede di formato A3, ognuna di una sola facciata.

A ciascuna relazione possono essere allegati elaborati grafici, diagrammi, tabelle, ecc. per un massimo di tre in formato A3.

Non sono computati nel numero delle schede eventuali copertine e sommari, nonché gli allegati.

Qualora non venga rispettato il limite massimo di cinque schede di formato A3 (ognuna di una sola facciata), e il numero massimo di allegati, non saranno prese in considerazione le schede e gli allegati eccedenti.

- **b.2) adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale:**

b.2.1) relazione descrittiva della struttura tecnico-organizzativa (organigramma del gruppo di lavoro) proposta per la esecuzione dell'incarico, con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, specificando il professionista incaricato della integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, in coerenza con la concezione progettuale del gruppo di lavoro offerto, tenuto anche conto delle professionalità richieste

dalla committenza nella *lex specialis* di gara nell'ambito dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica

b.2.2) relazione descrittiva dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto, allegando i *curriculum* professionali

b.2.3) relazione descrittiva degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto

Ciascuna relazione descrittiva deve essere composta da massimo di cinque schede di formato A3, ognuna di una sola facciata.

A ciascuna relazione possono essere allegati elaborati grafici, diagrammi, tabelle, ecc. per un massimo di tre in formato A3, eccezion fatta per i *curriculum* professionali.

Non sono computati nel numero delle schede eventuali copertine e sommari, nonché gli allegati, ivi compresi i *curriculum* professionali.

Qualora non venga rispettato il limite massimo di cinque schede di formato A3 (ognuna di una sola facciata), e il numero massimo di allegati, eccezion fatta per i *curriculum* professionali, non saranno prese in considerazioni le schede e gli allegati eccedenti.

c) con riferimento al criterio premiante relativo ai «**CAM di cui al d.m. 11 ottobre 2017**» indicato al punto 18.1 lett. C:

- **c.1) relazione descrittiva** con la quale il concorrente illustra gli elementi significativi specificamente richiesti dal d.m. 11 ottobre 2017 con riguardo ai sotto indicati punti:
 - **c.1.1)** punto 2.6.4 del d.m. citato con riferimento al criterio “materiali rinnovabili”
 - **c.1.2)** punto 2.6.5 del d.m. citato con riferimento al criterio “distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione”

La relazione descrittiva deve essere composta da un massimo di sei schede di formato A3, ciascuna di una sola facciata.

Alla relazione possono essere allegati elaborati grafici, diagrammi, tabelle, ecc. per un massimo di tre in formato A3.

Non sono computati nel numero delle schede eventuali copertine e sommari, nonché gli allegati.

Qualora non venga rispettato il limite massimo di sei schede di formato A3 (ciascuna di una sola facciata), e il numero massimo di allegati, non saranno prese in considerazioni le schede e gli allegati eccedenti.

* * *

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi⁶, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la

⁶ Fatte salve le deroghe previste dal vigente ordinamento (es.: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione).

specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È inoltre indicata sempre nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

* * *

Si rammenta che i concorrenti devono altresì inserire nella busta “b - Offerta Tecnica”: l'**elenco riepilogativo** dei documenti che compongono l'offerta tecnica debitamente sottoscritto e precisamente:

- a.1) relazione descrittiva
- b.1.1) relazione descrittiva
- b.1.2) relazione descrittiva
- b.1.3) relazione descrittiva
- b.2.1) relazione descrittiva
- b.2.2) relazione descrittiva
- b.2.3) relazione descrittiva
- c.1) relazione descrittiva

Detto **elenco riepilogativo** è sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

* * *

N.B. (accesso agli atti della procedura): l'offerta tecnica dovrà contenere, in apposita pagina aggiuntiva, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali ed i correlati riferimenti normativi, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 del Codice e 22 e ss. Legge n. 241/1990 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali o industriali.

In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale).

L'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, andrà sottoscritta in calce con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Si precisa che ogni decisione in merito alla valutazione della effettiva sussistenza della riservatezza/segretezza sarà di competenza della stazione appaltante e che, in caso di mancata indicazione o di indicazione generica e/o non motivata delle succitate ragioni di riservatezza, la stazione appaltante si riserva di consentire l'accesso all'offerta da parte di terzi, anche mediante estrazione di copie.

* * *

La busta “b - Offerta Tecnica” non deve contenere alcun riferimento all'offerta economica formulata e contenuta nella busta “c - Offerta Economica” dal quale sia evincibile il ribasso percentuale offerto, pena l'esclusione.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “c – Offerta economica” contiene l'offerta economica con:

L'indicazione (con apposta marca da bollo da € 16,00-), debitamente sottoscritta dall'offerente, **del ribasso percentuale unico** (espresso in cifre e in lettere), da applicarsi al corrispettivo a percentuale per le prestazioni e per le spese conglobate previste dalle tariffe professionali (dm 17 giugno 2016) posto a base di gara, così come risulta dalla tabella 2 “corrispettivo progettazione e sicurezza in fase di progettazione”.

In caso di contrasto tra quanto indicato in cifre e in lettere, salvo manifesto errore, prevarrà il ribasso espresso in lettere.

Esempio di offerta:

concorrente A: offre un ribasso del 33,00% (trentatre virgola zero per cento)

concorrente B: offre un ribasso del 31,251 %(trentuno virgola duecentocinquantuno per cento)

concorrente C: offre un ribasso del 10,163 %(dieci virgola centosessantatre per cento).

Offerta migliore: concorrente A.

Il ribasso percentuale offerto è da intendersi al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Verranno prese in considerazione ribassi percentuali fino a tre cifre decimali, con troncamento dopo la terza cifra decimale senza arrotondamento.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
--	-------------------

Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice ex art. 77 del Codice ("commissione").

Nell'attribuzione dei punteggi relativi ai vari criteri e sub-criteri di valutazione, la commissione si atterrà ai criteri motivazionali puntualmente indicati nella **Tabella 4** ("Criteri motivazionali"), allegata al presente Disciplinare a farne parte integrante.

Tablelle dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

A	PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA				
	<i>criterio</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>
a.1)	Professionalità e adeguatezza desunta da max n. 3 (tre) servizi	30	a.1.1)	rispondenza dei max n.3 (tre) servizi svolti agli obiettivi della committenza dal punto di vista tecnologico	10
			a.1.2)	rispondenza dei max n.3 (tre) servizi svolti agli obiettivi della committenza dal punto di vista funzionale	10
			a.1.3)	rispondenza dei max n.3 (tre) servizi svolti allo scopo di ottimizzare il costo globale di manutenzione e gestione lungo il ciclo di vita dell'opera	10
TOTALE PUNTI					30

B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA				
	<i>criterio</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>
b.1)	Qualità della esecuzione del servizio e coerenza con la	24	b.1.1)	Descrizione delle tematiche principali, della relativa metodologia di approccio e delle modalità di esecuzione dell'incarico, anche con riferimento al	8

	concezione progettuale			cronoprogramma seguito, nonché delle misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita (-precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio; -efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi, misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita)	
			b.1.2)	Descrizione delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere	8
			b.1.3)	Descrizione delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza di servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.)	8
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA				
	<i>criterio</i>	<i>max punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>
b.2)	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e coerenza con la concezione progettuale	21	b.2.1)	Descrizione della struttura tecnico-organizzativa (organigramma del gruppo di lavoro) proposta per la esecuzione dell'incarico, con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione di ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, specificando il professionista incaricato della integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, in coerenza	7

				con la concezione progettuale del gruppo di lavoro offerto, tenuto anche conto delle professionalità richieste dalla committenza nella <i>lex specialis</i> di gara nell'ambito dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica	
			b.2.2)	Descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto, allegando i <i>curriculum</i> professionali	7
			b.2.3)	Descrizione degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto	7
TOTALE PUNTI					45

C	CAM DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017	
<i>n.</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>
c.1)	punto 2.6.4 criterio “materiali rinnovabili”	3
c.2)	punto 2.6.5 criterio “distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione”	2
TOTALE PUNTI		5

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, un coefficiente con il metodo del *confronto a coppie*.

Si riportano di seguito, integralmente, per far parte a tutti gli effetti della *lex specialis* di gara le seguenti disposizioni, quali *linee guida per l'applicazione del metodo del confronto a coppie*.

Tali previsioni vengono utilizzate in questa sede dalla stazione appaltante quale sistema per l'attribuzione dei punteggi di carattere qualitativo secondo modalità riconosciute dalla

giurisprudenza ormai consolidata quale metodo scientificamente corretto ed utile per la valutazione comparata delle offerte in presenza di molteplici criteri di giudizio e per la conseguente distribuzione equilibrata di questo genere di punteggi.

“LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DEL METODO DEL CONFRONTO A COPPIE:

la determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi *ultra*), ove con le lettere A, B, C, D, E,, N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.”

Per comodità di lavoro della commissione si veda qui di seguito la tabella triangolare che esprime visivamente e graficamente i concetti sopra riportati:

	B	C	D	E	...	...	N
A							
B							
C							
D							
E							
...							
N-1							

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

È attribuito all'**offerta economica** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula “bilineare”**:

$$C_i (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo*

A_i = *ribasso percentuale del concorrente i-esimo*

A soglia = *media aritmetica dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti*

X = 0,90

A max = *valore del ribasso percentuale più conveniente*

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore*, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....

C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

.....

P_n = *peso criterio di valutazione n.*

Non trova applicazione l'istituto della riparametrazione.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno**, **alle ore** presso Municipio di Saluzzo – primo piano e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul profilo di committenza <http://www.comune.saluzzo.cn.it> almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul profilo di committenza <http://www.comune.saluzzo.cn.it> almeno due giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la integrità delle buste "a", "b", "c" e successivamente ad aprire le buste "a" e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione: collocazione dei plichi in locale non accessibile a terzi e in apposito armadio chiuso a chiave custodita a cura della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE ("COMMISSIONE")

La commissione è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio/supporto al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (*cf.* Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione e i *curriculum* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione.

La commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta "B" concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta "C" contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio su offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà alla individuazione del concorrente primo in graduatoria mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP **le eventuali esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "a" e "b";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto/ausilio della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto a mezzo PEC al concorrente la presentazione, per iscritto a mezzo PEC, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto/ausilio della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione in seduta pubblica in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è comunicata dal RUP, al termine del relativo procedimento, alla commissione la quale, in seduta pubblica, formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni **(stand still)** dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del *progetto esecutivo* che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a max **€ 1.500,00 oltre IVA**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, il cui importo presunto è pari a max **€ 2.000,00**.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cuneo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i, e del Regolamento 2016/679 (UE), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Allegati:

- DGUE formato editabile
- tabella 2 "Corrispettivo progettazione e sicurezza in fase di progettazione"
- tabella 4 "Criteri motivazionali"-
- Modello sopralluogo
- Schema di contratto
- Documentazione tecnica

Il Dirigente
Dott.ssa Silvia Salvai